



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità

Roma, 02/04/2025

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 72

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2025**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si illustrano, con riferimento all'anno 2025, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.*

INDICE

Premessa

A) Retribuzioni di riferimento nell'anno 2025

- 1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)*
- 2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)*
- 3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)*
- 4) Lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)*
- 5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)*
- 6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)*

B) Importi da prendere a riferimento, nell'anno 2025, per altre prestazioni

- 1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)*
- 2) Assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)*
- 3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato)*
- 4) Limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001*
- 5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l'anno 2025*

Premessa

Sulla base della variazione percentuale, comunicata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2024, con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025 è stata comunicata la misura per l'anno 2025 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Con la presente circolare vengono, conseguentemente, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.

A) Retribuzioni di riferimento nell'anno 2025

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento ai periodi di paga compresi nell'anno 2025, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Relativamente all'indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l'anno 2025, alla circolare n. 2 del 10 gennaio 2025.

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da

indennizzare sulla scorta di periodi di paga ricadenti nell'anno 2025^[1], sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari per il 2025 a 57,32 euro (cfr. la circolare n. 26/2025, paragrafo 1).

2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (cfr. il messaggio n. 29676 del 7 dicembre 2007) che, per il 2025, è pari a 50,99 euro (cfr. la circolare n. 26/2025, Allegato n. 1, Tabella A, operaio agricoltura).

3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Con la circolare n. 83 del 22 luglio 2024 sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 2/2025) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all'anno 2024. Tali retribuzioni sono state determinate con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 maggio 2024 (cfr. la circolare n. 81 dell'11 luglio 2024).

In attesa dei salari definitivi per l'anno 2025, che saranno comunicati non appena disponibili, devono essere utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all'anno 2024.

Come comunicato con la citata circolare n. 83/2024, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37 del 21 giugno 2010, paragrafo 3).

In attesa della comunicazione, non appena disponibile, del reddito applicabile per l'anno 2025, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità deve essere utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2024 pari a 63,06 euro (cfr. la circolare n. 83/2024).

4) Lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Con il decreto 16 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 34 dell'11 febbraio 2025 - emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2025, a favore dei lavoratori in argomento.

Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all'anno 2025 (cfr. la circolare n. 43 del 18 febbraio 2025, Allegato n. 2).

5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2024, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 29 del 30 gennaio 2025):

- **8,40** euro per le retribuzioni orarie effettive **fino a 9,48** euro;
- **9,48** euro per le retribuzioni orarie effettive **superiori a 9,48** euro e **fino a 11,54** euro;
- **11,54** euro per le retribuzioni orarie effettive **superiori a 11,54** euro;
- **6,11** euro per i rapporti di lavoro con orario **superiore a 24 ore settimanali**.

6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

L'indennità di maternità/paternità, nonché l'indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza, devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.

- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: **50,99** euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2025 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (cfr. la circolare n. 26/2025, Allegato n. 1, Tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2025 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2024 (art. 68, comma 1, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151).

- Artigiani: **57,32** euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2025 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (cfr. la circolare n. 26/2025, Allegato n. 1, Tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2025.

- Commercianti: **57,32** euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2025 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 26/2025, Allegato n. 1, Tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2025.

- Pescatori: **31,85** euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l'anno 2025 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 26/2025, paragrafo 3 e Allegato n. 1, Tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.

Inoltre, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità (cfr. la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022) è pari, per il 2025, a 9.456,53 euro.

B) Importi da prendere a riferimento, nell'anno 2025, per altre prestazioni

Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell'anno 2025 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l'ammontare dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso ed erogato dall'INPS. Vengono altresì indicati i limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001, e gli importi massimi per l'anno 2025 ai fini dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e malattia)

Per l'anno 2025, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell'ulteriore quota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi delle tutele relative alla malattia, alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare e alla degenza ospedaliera, sono state comunicate con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025.

Ne consegue che, il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto - ottenuto applicando le aliquote citate sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233) pari, per l'anno 2025, a 18.555,00 euro (cfr. la circolare n. 27/2025) - è il seguente:

Tipologia soggetto	Aliquota	Contributo mensile
Lavoratori liberi professionisti (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria)	26,07%	€ 403,11
Lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria)	26,07%	€ 403,11

Tipologia soggetto -	Aliquota	Contributo mensile
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%	€ 521,40
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e magistrati onorari confermati non esclusivi - art. 15-bis commi 3 e 5 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, senza altra forma di previdenza obbligatoria	35,03%	€ 541,65
Magistrati onorari confermati non esclusivi - art. 15-bis commi 3 e 5 D.L. 22 giugno 2023, n. 75, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria ^[2]	26,03%	€ 402,49
Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro sportivo del settore dilettantistico non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	27,03%	€ 417,95

Si rappresenta, inoltre, che per l'anno 2025 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 120.607,00 euro (cfr. la circolare n. 27/2025).

Per gli eventi insorti nel 2025, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia^[3] corrisponde a 83.755,00 euro (ossia al 70% del massimale 2024, pari a 119.650,00 euro – cfr. la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024).

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l'evento, le seguenti percentuali, (cfr. la circolare n. 141 del 19 novembre 2019):

- dell'8%, del 12% o del 16% - in caso di malattia;
- del 16%, del 24% e del 32% - in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017),

all'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l'anno di inizio della malattia (cfr. il D.M. 12 gennaio 2001 che, per il **2025**, è pari a 330,43 euro).

Infine, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità (cfr. la circolare n. 1/2022) è pari, per il 2025, a 9.456,53 euro.

Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e D.M. 12 gennaio 2001) e indennità di malattia di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017

Per il 2025, gli importi sono, quindi, pari a:

- **52,87** euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- **79,30** euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- **105,74** euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e art. 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, per il 2025, gli importi sono pari a:

- **26,43** euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- **39,65** euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- **52,87** euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

2) Assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, recante "Rivalutazione, per l'anno 2025, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 28 del 4 febbraio 2025), si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2025, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2025, la misura dell'assegno di maternità di base e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono quelli indicati nella circolare n. 45 del 19 febbraio 2025 e di seguito riportati:

- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 407,40 euro mensili per complessivi 2.037,00 euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a 20.382,90 euro.

3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato)

Tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell'indice ISTAT per il 2024, l'importo dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2025 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2025, è pari, nella misura intera, a 2.508,04 euro (cfr. la circolare n. 26/2025, paragrafo 9)[\[4\]](#).

4) Limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2024, il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2025 è pari a 7.844,20 euro (cfr. la circolare n. 23 del 28 gennaio 2025, Allegato n. 2, Tabella B).

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001[\[5\]](#). Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2025 chiede periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 34, ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2025 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 19.610,50 euro (7.844,20 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2025, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l'anno 2025

Come comunicato con la circolare n. 14 del 15 gennaio 2007, l'importo di 36.151,98 euro per il 2001, da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve

essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.

Ciò premesso, vengono riportati, per l'anno 2025, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dello 0,8%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (Tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (Tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.

TABELLA 1			
Valori massimi dell'indennità economica			
(importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)			
A	B	C	D
Anno	Importo complessivo annuo	Importo massimo annuo indennità	Importo massimo giornaliero indennità
2025	57.038,42 €	42.886,00 €	117,50 €

TABELLA 2			
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile			
(importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)			
A	B	C	D
Anno	Retribuzione figurativa massima annua	Retribuzione figurativa massima settimanale	Retribuzione figurativa massima giornaliera
2025	42.886,00 €	824,73 €	117,50 €

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2025, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2025, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2025 (cfr. la circolare n. 134386 AGO/1982).

[2] Si richiamano al riguardo le istruzioni operative già fornite con la circolare n. 104 del 18 dicembre 2024 per il riconoscimento della malattia, della degenza ospedaliera, della

maternità/paternità e del congedo parentale.

[3] A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2019, le indennità per degenza ospedaliera e per malattia sono corrisposte a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risulti attribuita una mensilità di contribuzione dovuta alla Gestione separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, e il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, diminuito del 30%.

[4] Si rammenta che per il 2024 l'importo dell'assegno di maternità dello Stato era pari a 2.488,14 euro.

[5] Cfr. le circolari n. 109 del 6 giugno 2000, n. 8 del 17 gennaio 2003, n. 16 del 4 febbraio 2008 e n. 122 del 27 ottobre 2022.